



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

prot. n. 635

ORDINANZA N. 03/2010

OGGETTO: Divieto di commercializzazione e distribuzione sacchetti in materiale non biodegradabile e non compostabile agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI/LL.PP.

PREMESSO che:

- la direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/94 in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi prevede i requisiti tecnici essenziali che un imballaggio deve presentare in ordine alla sua fabbricazione e composizione, al fine di agevolarne il riutilizzo ed il recupero;
- la norma tecnica EN 13432:2000 fissa i requisiti e le procedure per determinare quando un imballaggio o un materiale d'imballaggio sia destinabile a compostaggio o trattamento anaerobico, individuandone le relative caratteristiche;
- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 al comma 1 dell'art. 219 - *Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*, prevede di: ridurre a monte la produzione e l'utilizzo degli imballaggi, favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo nonché di ridurre il flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso altre forme di recupero;
- il succitato D. Lgs. n. 152/2006, al comma 3 dell'art. 226, recita: *“possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art.9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/94. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle Attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'allegato F - parte quarta del presente decreto”*;
- la L. n. 296 del 27/12/2006 (c.d. legge finanziaria 2007), al comma 1129 dell'art. 1 prevede l'avvio, a decorrere dall'anno 2007, di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non risultino biodegradabili;
- il comma 1130 della succitata L. n. 296/2006 prevede che il programma sperimentale di cui sopra, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (30/04/2007), sia finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno, al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 01/01/2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili;
- il programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili previsto all'art. 1129 della succitata L. n. 296/06, non è stato

Via XXV Aprile n.44 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Tel. 0131/272828 – Fax. 0131/270337 – P. IVA 00190020065
Sito internet: www.comune.castellazzobormida.al.it
e mail: tecnico@comunecastellazzobormida.it

avviato, non essendo ancora stato adottato il relativo decreto interministeriale (Ministeri dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico).

CONSIDERATO che:

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti e debbono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio ed all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;
- i sacchetti non biodegradabili utilizzati per l'asporto di merci sono realizzati in materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio;
- ogni anno in Italia oltre 4 miliardi di sacchetti non biodegradabili finiscono tra i rifiuti provocando grave danno per l'ambiente.

PRESO ATTO che:

- il comma 3. dell'art. 2 – *Principi generali*, del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prevede che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- il comma 1 lettera f) dell'art. 7 – *Competenze del Comune* del succitato regolamento prevede che il Comune possa emettere ordinanze intese all'attuazione dei principi e delle norme comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari del Comune volte a contenere la quantità dei rifiuti smaltiti ed il relativo impatto ambientale ed a favorire il riutilizzo dei rifiuti medesimi;

RITENUTO, pertanto, che il divieto di commercializzazione e distribuzione di sacchetti in materiale non biodegradabile sia pienamente conforme alle norme comunitarie e nazionali vigenti oltre che alle previsioni regolamentari comunali e risponda ad esigenze primarie di tutela dell'ambiente;

RITENUTO quindi procedere all'emissione di apposita ordinanza che, a decorrere dal 08/02/2010, vieti agli esercizi commerciali, artigianali, ai pubblici esercizi ricompresi nel territorio comunale, nonché agli esercenti in forma ambulante sul territorio comunale, di commercializzare e distribuire sacchetti in materiale non biodegradabile e non compostabile;

VISTI:

- la direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/94;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. n. 296/2006;
- il T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 53 "Ordinanze" comma 1 lettera c) del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed, in particolare il comma 1 lettera f) dell'art. 7;
- l'art. 10 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente ed in particolare il comma 2 punto 2.5 lettera a);

- il decreto sindacale n. 8 del 15/06/2009 di attribuzione in capo alla sottoscritta dell'incarico apicale di "Responsabile dei Servizi Tecnici/LL.PP."

ORDINA

- 1) con decorrenza 08 febbraio 2010 è fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ricompresi nel territorio comunali, nonché agli esercenti mercatali e in forma ambulante sul territorio comunale, di commercializzare e distribuire sacchetti in materiale non biodegradabile e non compostabile;
- 2) con la medesima decorrenza sopra specificata i suddetti esercizi dovranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente sacchetti monouso in materiale biodegradabile/compostabile ai sensi della norma tecnica EN 13432:2000 o, in via alternativa, borse riutilizzabili in stoffa, tessuto, juta o altro materiale non contenente polietilene;
- 3) le violazioni alle disposizioni contenute nella seguente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00 e secondo i principi di cui alla L. n. 689/1981.

DISPONE

- la pubblicazione per 15 giorni consecutivi della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente nonché l'affissione di manifesti sul territorio comunale.

- la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Comando di P.M.;
- Stazione Carabinieri;
- Consorzio Servizi Rifiuti di Novi Ligure;
- Acos Ambiente S.r.l. di Novi Ligure;
- A.R.P.A.;
- A.S.L. AL - Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Piemonte - Direzione Ambiente – Programmazione e gestione rifiuti;
- Provincia di Alessandria - Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture - Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione Civile;
- CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI e ADICONSUM di Alessandria;
- AS.COM.ART e A.P.I.U.P. di Castellazzo Bormida.

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Tardito, che potrà essere interpellata in merito durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30).

- ai sensi dell'art. 3 della precitata L. n. 241/90, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

- il Comando di Polizia Municipale, il personale di controllo dipendente dall'azienda affidataria dei servizi di raccolta rifiuti e tutte le forze di polizia sono incaricate della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Castellazzo B.da, lì 19/01/2010.

**LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI/LL.PP.
F.to Arch. Paola Tardito**